



**Revisione del regolamento sulla caccia - Interventi sulla popolazione di lupi**

**Consultazione - Modulo di riscontro**

Name / Firma / Organisation / Amt	Movimento MontagnaViva
Abkürzung der Firma / Organisation / Amt	MV
Adresse	CP 24 6690 Caviglioglio
Kontaktperson	Germano Mattei, coordinatore
Telefon	079 / 428 40 59
E-Mail	<a href="mailto:montagnaviva@montagnaviva.com">montagnaviva@montagnaviva.com</a>
Datum	15 marzo 2015

Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als **Word**-Dokument bis am **16. März 2015** an folgende E-Mail-Adresse:  
[martin.baumann@bafu.admin.ch](mailto:martin.baumann@bafu.admin.ch)

## Osservazioni generali

Gentili signore, egregi signori,  
nelle pagine seguenti troverete le nostre considerazioni in merito alla consultazione sul progetto di revisione del regolamento sulla caccia - Interventi sulla popolazione di lupi. Ringraziamo della possibilità che ci avete dato di esprimerci in merito.

Il Movimento di MontagnaViva è nato nel mese di gennaio del 2011 con lo scopo di far discutere e attirare l'attenzione dell'opinione pubblica sulle problematiche attinenti alla montagna, alla sua difesa e rilancio, perseguendo il concetto che „valli abbandonate e inselvatichite non possono essere uno scenario accettabile e non servono a nessuno“. Desideriamo promuovere il rilancio attivo delle zone periferiche e di montagna del Ticino (ma non solo). Questo Territorio rappresenta almeno l'80% del territorio cantonale, anche se conta una bassa percentuale di popolazione. La presenza dell'uomo in queste regioni va difesa con ogni mezzo e deve essere promossa la creazione di nuovi posti di lavoro, che garantiscano e incrementino la residenza nei villaggi delle Valli. Quali persone attive da decenni a livello regionale, cantonale e nazionale nella difesa degli interessi delle popolazioni di montagna e delle attività che ne conseguono, sin dal 2011 seguiamo con apprensione la tematica della ricomparsa sul territorio Ticinese e Svizzero dei grandi predatori e in particolare del lupo. Costatiamo che purtroppo la problematica è sfuggita di mano a coloro (politica e pubblica amministrazione) che dovevano e devono occuparsi della tutela della vita e dell'essenziale e irrinunciabile presenza dell'uomo nelle zone alpine.

La nostra presa di posizione tratta le conseguenze nefaste della presenza di grandi predatori per l'agricoltura, per gli allevatori di animali da reddito, per gli abitanti stessi dei nostri villaggi di montagna, per il settore del turismo e per il paesaggio.

Ci teniamo a sottolineare che le nostre considerazioni sono in sintonia e accordo con quelle di altre importanti associazioni Nazionali, in particolare l'Unione Svizzera dei Contadini – USC, il Gruppo Svizzero per le Regioni di Montagna – SAB, la Federazione Svizzera d'Allevamento Ovino – FSAO, la Federazione Svizzera d'Allevamento Caprino – FSAC, la Federazione Caccia Svizzera, l'Unione Contadini ticinesi... che rappresentano o sono vicine al settore primario, quello (più) colpito dal ritorno dei grandi predatori.

## Osservazioni

**MontagnaViva rifiuta questa revisione del regolamento sulla caccia.** Per spiegare la nostra posizione, riprendiamo anche le nostre osservazioni dallo scritto del **4 settembre 2014**, dove ci eravamo espressi sul progetto di revisione della strategia lupo - lince Svizzera. La situazione non è cambiata per niente, anzi si può dir tranquillamente che è peggiorata. Nel Ticino il recente rilevamento di due nuovi lupi mai conosciuti in presenza (M47 e M51) crea nuove fonti di preoccupazione. Rileviamo con delusione che questa consultazione è molto simile alla strategia lupo presentata nel 2014. In effetti, molti dei punti e delle proposte più criticate della strategia precedente si ritrovano in questa revisione del regolamento sulla caccia (es. Art. 4<sup>bis</sup>; Regolazione dei lupi), dove una volta ancora la problematica dei grandi predatori, basandosi però anche sul punto di vista degli animali da reddito, è completamente tralasciata.

I punti generali che ci concernono sono sempre gli stessi, siccome i concetti proposti dall'UFAM sono semplicemente un ulteriore incentivo per la diffusione del lupo in Svizzera. Si dice che il pupo perde il pelo, ma non il vizio!

Il regolamento sulla caccia, la legge sulla caccia (p.es. art. 12, cpv. 4) e il concetto del lupo devono essere coordinate e non sovrapporsi. L'adattamento frammentario di ognuno impone troppo sforzo amministrativo, procedure burocratiche contraddittorie, con conseguenti costi elevatissimi. Nuovi aggiustamenti del regolamento e della legge sono già stati resi noti dall'UFAM nella relazione illustrativa (p. 3). In questo contesto, stupisce il comportamento della Confederazione che considera le mozioni 14.3151 (coesistenza tra lupo e popolazioni di montagna - Engler) e 14.3570 (lupo una specie cacciabile - Imoberdorf) come rilevanti e da attuare, mentre non considera alla stessa maniera e non ha ancora messo in pratica la mozione 10.3264 (revisione dell'articolo 22 della Convenzione di Berna - Fournier), sebbene quest'ultima sia stata accettata già nel 2010 da entrambe le camere.

Ora che la mozione Engler è passata definitivamente in Parlamento (12.03.2015), il Consiglio Federale sarà incaricato di presentare un progetto di revisione della legge federale sulla caccia (art. 7 LCP) finalizzato alla regolazione delle popolazioni di lupi, quindi quando la legge verrà modificata si dovrà ancora modificare il regolamento. Speriamo di finalmente **non dover ancora una volta ripetere** le stesse cose e portare gli stessi argomenti, ma che il lavoro nell'Amministrazione si attui e si concretizzi nel rispetto dei mandati parlamentari.

Siamo lieti del fatto che nel 2014 la revisione del nuovo concetto lupo non sia più stata perseguita. Siamo anche contenti che la Consigliera Federale, signora Leuthard, abbia ritenuto necessario agire dopo aver discusso del problema con le organizzazioni coinvolte. Tuttavia constatiamo con rammarico che il vecchio concetto lupo del 2010 rimane in vigore e diversi punti importanti della problematica dei grandi predatori rimangono sempre irrisolti.

Di positivo inoltre c'è che la proposta di revisione vuole ancorare nel regolamento sulla caccia le disposizioni legali per regolare i lupi, che i Cantoni hanno l'autorità per concedere il permesso di abbattimento per regolare i singoli lupi (art. 9) e che la disposizione burocratica per i compartimenti inter-cantionali scompare. Questa **inadeguata** disposizione aveva impedito per esempio che il lupo fosse abbattuto nella zona di Eischoll/ Unterbaech nel 2014, anche se ha causato un danno significativo al di sopra della soglia di tolleranza!

**Il Movimento di Montagna Viva respinge con fermezza questa proposta di revisione del regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici così come presentata in consultazione e, considerata la recente approvazione della mozione Engler, questa revisione sia ritirata e rivista nello spirito delle osservazioni critiche presentate e del seguito da dare alla problematica lupo e grandi predatori in generale (lince, orso) secondo i disposti emanati dal Parlamento federale.**

Le zone di montagna sono principalmente ambiti privilegiati per lo svolgimento della vita quotidiana e quale luogo di lavoro per la popolazione locale. **Il lupo, ma anche l'orso e la lince, porta nelle nostre regioni solo problemi, nuove paure e poca incentivazione a continuare le attività tipiche del territorio montano: agricoltura, pastorizia, turismo, zone di residenza, gestione attiva del territorio.** Riteniamo che il regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici deve essere modificata in modo che il lupo diventi una specie da cacciare in senso lato e non solo considerando i "giovani lupi"! Ma chi sono queste nuove belve definiti con questa fantasiosa definizione? Bisogna fermare senza perdere ulteriore tempo la diffusione dei grandi predatori. Da tempo stiamo già perdendo il treno e minando la pazienza delle popolazioni di montagna, ma non solo! La formazione e l'insediamento di branchi non deve essere un obiettivo della gestione del predatore.

Purtroppo, la presente revisione di questo regolamento non rispetta questo requisito di limitare la diffusione dei grandi predatori in alcun modo. Come prima cosa, la colonizzazione di branchi è esplicitamente promossa, **proposta e intenzione operativa inaccettabile!** I criteri per il permesso di abbattere un singolo lupo rimangono invariati e troppo alti (per esempio non può essere condiviso che un lupo valga di più di 25 pecore, che, dopo tutto, al contrario di un lupo danno un valore aggiunto, tra l'altro gli agognati prodotti nostrani e a km "0", tanto ben graditi dalla popolazione tutta). Inoltre, si costata **un'intensificazione delle regole pro-lupo** poiché le compensazioni verranno solo pagate se delle misure di protezione adeguate vengono realizzate

preventivamente (azione che però è semplicemente impossibile nelle nostre realtà di rigore alpino della Svizzera italiana. Per esempio non ci sono abbastanza cani di protezione disponibili e in troppi casi il cane risulta un pericolo per i turisti che numerosi percorrono i nostri sentieri escursionistici che attraversano molti alpeggi e zone discoste) e l'uccisione del lupo è solo possibile nella regione dell'alpe dove c'è stato un danno (una semplice assurdità e un'inutile provocazione). Da notare che il concetto lupo del 2008 rimane in vigore e purtroppo sono stati adeguati solamente dei piccoli punti. Esso è ormai obsoleto e quindi va abrogato con immediata urgenza. In aggiunta a ciò, il regolamento che si basa sull'Art. 4 cpv. 1 lett. g della legge (perdite elevate) non vengono concretizzata né nell'art. 4bis né nell'art. 9.

Incroci e ibridi di lupi con cani devono essere inclusi nel regolamento sulla caccia e trattati severamente perché sono più pericolosi di lupi "puri", siccome contengono anche una parte addomesticata e hanno meno paura dell'uomo. Sono una vera bomba a orologeria!

Da ultimo respingiamo con veemenza l'idea di lasciare alle Associazioni la possibilità di ricorrere contro le decisioni riguardanti la regolazione del numero di lupi. Sarebbe come procrastinare alle calende greche ogni decisione operativa e puntuale per limitare e prevenire danni ancora maggiori di quelli che si costatano.

Affinché possa essere accettata dalle popolazioni di montagna, il Consiglio Federale deve senza indugio:

- ossequiare i mandati, le mozioni e la volontà politica delle Camere Federali, che sono vincolanti, in particolare mettendo finalmente in pratica la rinegoziazione della Convenzione di Berna (art. 22); ciò significa disdire la Convenzione e nel caso di una sua rinegoziazione successiva deve essere possibile avere delle clausole per quanto riguarda il discorso lupo e altri grandi predatori (Mozione Fournier da realizzare). La legislazione svizzera sulla caccia (in particolare gli articoli 5 e 7) deve essere adattata così che il lupo sia una specie cacciabile (Mozione Imoberdorf) ed i Cantoni possano decidere autonomamente come vogliono regolare la popolazione di lupi;
- considerare la situazione odierna in Svizzera: il lupo e i grandi predatori non sono più a rischio di estinzione, **oggi a rischio d'estinzione sono i pastori e gli allevatori, in generale la presenza dell'uomo nelle nostre vallette e regioni alpine**. Il lupo non è compatibile con le attuali pratiche di gestione dell'agricoltura di montagna, di quella alpestre e del turismo. Coloro che invocano la biodiversità, possiamo loro dire che questa non è la strada per ottenerla. Le misure di protezione a tappeto non sono realistiche, in particolare per l'economia alpina con le difficili condizioni topografiche presenti in montagna. L'agricoltura soffre sotto gli attacchi dei lupi, ciò può portare in un caso estremo che le superficie non vengano più utilizzate e quindi anche al turismo viene tolta la sua risorsa più importante: il paesaggio curato e coltivato le aree alpine accessibili a causa dell'abbandono dei sentieri. Svantaggioso per il turismo è inoltre l'impiego di cani di protezione, dove si notano spesso dei conflitti con gli escursionisti. Sono anche dannose per l'immagine dei Cantoni le molte polemiche e le discussioni emozionali sull'uccisione del bestiame e l'abbattimento del lupo;
- tenere in considerazione il fatto che in Europa, e in particolare nelle nazioni confinanti, il lupo è in forte espansione con aggressioni ai greggi custoditi, agli allevamenti di bovini, di asini, di bovini e alle persone. I cani di protezione stessi sono stati fonte di predazione e di sbranamenti! Situazioni che potrebbero riproporsi a breve anche in Svizzera;
- adattare alla situazione odierna i criteri di abbattimento: un lupo **sia singolo che di un branco** dopo aver attaccato animali da reddito deve poter essere abbattuto senza eccezioni. Inoltre, l'autorizzazione di abbattimento deve essere accordata per una **durata illimitata**;
- astenersi dall'auspicare e sostenere un ritorno generalizzato e incondizionato dei grandi predatori con la formazione di branchi potenzialmente pericolosissimi;
- sostenere e proteggere i pastori, gli allevatori e il bestiame da reddito, evitando di chiedere ancora più sforzi finanziari e di risorse umane;

- tenere in considerazione che la coesistenza tra l'uomo e i grandi predatori sia impossibile;
- considerare che l'applicazione delle misure di protezione dei greggi possa essere una restrizione impraticabile e inaccettabile, che può portare alla cessazione delle attività dei contadini e agricoltori di montagna, ma anche nelle pianure ove il lupo sempre più sovente fa la sua comparsa. Il finanziamento di queste misure da parte dell'UFAM non si può limitare ai cani da protezione, specialmente in zone con molto turismo l'impiego dei cani è problematico e sconsigliato anche dagli esperti di Agridea. In quest'ambito un sostegno finanziario per il maggior impegno e dispendio di lavoro e di forze degli agricoltori va promosso e realizzato;
- contare tutti gli attacchi di lupi al bestiame per la valutazione dei danni, indipendentemente dal luogo o dalla situazione contingente;
- lasciare le competenze e le responsabilità decisionali e degli abbattimenti ai Cantoni senza creare delle commissioni intercantionali, senza suddividere la Svizzera in compartimenti e sottocompartimenti per la gestione dei grandi predatori e senza richiedere ai Cantoni di ottenere un consenso/autorizzazione dall'UFAM;

Malgrado la nostra opinione generalmente negativa e di avversione a questa revisione e sebbene i cambiamenti richiesti hanno un valore globale e non solo specifico, qua sotto troverete i commenti ai singoli punti del regolamento.

#### Presa di posizione sui singoli articoli (usare pf per ogni articolo un singolo commento)

Articolo	Commenti / osservazioni	Richieste per dei cambiamenti (suggerimenti nel testo)
Art. 4. Cpv. 1	Con questa revisione si deve modificare l'articolo 4, cpv. 1 e cpv. 2 del regolamento sulla caccia e includere che per la regolazione di lupi secondo gli articoli 4 <sup>bis</sup> e 9 <sup>bis</sup> <b>non</b> sia più necessaria un'autorizzazione da parte dell'UFAM. I due criteri di una riproduzione di successo nell'anno di rilascio dell'autorizzazione di abbattimento così come il limite massimo misurato in base al numero di cuccioli nati sono <b>assolutamente da cancellare</b> .	<b>Cambiare</b> Art. 4, Cpv. 1 <sup>bis</sup> (nuovo): Le decisioni sulla regolazione dei lupi secondo l'Art. 4 <sup>bis</sup> spettano ai cantoni. Essi annunciano per informazione all'UFAM motivo, luogo, orario e successo degli interventi.
4 <sup>bis</sup> Cpv. 1	1 L'abbattimento di lupi secondo l'articolo 4 capoverso 1 è autorizzato unicamente in branchi di lupi riprodottisi con successo durante l'anno in cui è effettuata la regolazione. È ammesso l'abbattimento di un numero di lupi non superiore alla metà dei cuccioli nati nel corso dell'anno. I genitori vanno risparmiati.	<b>Cancellare completamente</b> <del>1 L'abbattimento di lupi secondo l'articolo 4 capoverso 1 è autorizzato unicamente in branchi di lupi riprodottisi con successo durante l'anno in cui è effettuata la regolazione. È ammesso l'abbattimento di un numero di lupi non superiore alla metà dei cuccioli nati nel corso dell'anno. I genitori vanno risparmiati.</del>
4 <sup>bis</sup> Cpv. 2	Un regolamento sui lupi di un branco non può essere subordinato o correlato in nessun caso e sotto nessuna circostanza al successo della riproduzione nel branco in questione.	<b>Cambiare</b> 2 In caso di danni ad animali da reddito, la regolazione è autorizzata se nell'areale abituale di attività di un branco <del>di lupi riprodottisi con successo</del> sono stati uccisi almeno 5 animali da reddito nell'arco di quattro mesi. Per valutare i danni è applicabile per analogia l'articolo 9bis cpv. 3 e 4.

4 <sup>bis</sup> Cpv. 3	Bisogna togliere le parole grave e regolarmente... non stiamo parlando di magari o forse, se c'è <b>pericolo per l'uomo</b> , anche minimo, bisogna regolare il numero di lupi, indipendentemente se fanno parte di un branco o no. Tutti gli animali devono essere trattati uguale. Il compito principale delle leggi di un paese è quello di proteggere i suoi cittadini.	<b>Cambiare</b> 3 In caso di <del>grave</del> -pericolo per l'uomo, la regolazione è autorizzata se un lupo o dei lupi <del>appartenenti a un branco si aggirano regolarmente e spontaneamente</del> si aggirano <del>regolarmente</del> -all'interno o nelle immediate vicinanze di insediamenti mostrandosi troppo poco timorosi o aggressivi nei confronti dell'uomo.
4 <sup>bis</sup> Cpv. 4	I permessi di abbattimento anche per i branchi devono già poter essere emessi durante il periodo in cui ci sono i danni più gravi ed ingenti, in pratica in Ticino durante tutto l'anno.	<b>Cambiare</b> 4 Le autorizzazioni di abbattimento non sono di principio limitate all'areale abituale di attività del branco di lupi. Esse possono essere rilasciate tutto l'anno. <del>Devono essere rilasciate entro il 31 dicembre dell'anno in questione e la loro validità non può andare oltre il 31 marzo dell'anno successivo.</del>
9 <sup>bis</sup> Cpv. 1	È molto positivo che i Cantoni possano concedere un permesso di abbattimento. <b>Tuttavia, questo non deve essere limitato solo ai singoli animali, ma deve valere anche per la regolamentazione delle popolazioni di lupi.</b>	<b>Aggiungere</b> 1 Il Cantone può rilasciare un'autorizzazione di abbattimento per singoli lupi o lupi di un branco che causano danni rilevanti ad animali da reddito e che costituiscono pericolo per la popolazione.
9 <sup>bis</sup> Cpv. 2	I valori nell'articolo 9bis sono stati ripresi dal concetto lupo 2008 (pagina 6). Il numero minimo è troppo alto e deve essere abbassato notevolmente (vedi anche la nostra richiesta nella consultazione del nuovo concetto lupo del 2014).	<b>Cambiare</b> Un danno ad animali da reddito causato da un singolo lupo è considerato rilevante se nel suo areale abituale di attività: a. sono stati uccisi almeno <del>35</del> 15 animali da reddito nell'arco di quattro mesi; b. sono stati uccisi almeno <del>25</del> 5 animali da reddito nell'arco di un mese; o c. sono stati uccisi almeno <del>15</del> 5 animali da reddito dopo che l'anno precedente erano già stati registrati danni causati da lupi.
9 <sup>bis</sup> Cpv. 3	<b>Sempre</b> sono da prendere in considerazione <b>tutti</b> gli animali da reddito attaccati dai lupi per valutare e calcolare il raggiungimento delle soglie minime per l'abbattimento.	<b>Cancellare completamente</b> <del>Per valutare il danno di cui al capoverso 2 non sono considerati gli animali da reddito che sono uccisi in una regione in cui, malgrado precedenti danni causati da lupi, non è stata adottata alcuna misura di protezione esigibile.</del>
9 <sup>bis</sup> Cpv. 4	In caso di danni a bestiame grosso le soglie del danno sono da ridurre di molto, visto che il lupo in questione è particolarmente aggressivo e feroce.	<b>Cambiare</b> In caso di danni a bestiame grosso, il numero minimo di animali da reddito uccisi di cui al cpv. 2 è da dimezzare <del>può essere ridotto adeguatamente.</del>
9 <sup>bis</sup> Cpv. 5	Questo capoverso é da considerare positivamente.	5 I danni verificatisi sul territorio di due o più Cantoni devono essere valutati in modo coordinato dai Cantoni interessati.

9 <sup>bis</sup> Cpv. 6	<p>Questa disposizione fa parte in maniera appropriata del concetto 2008, capitolo 4.4 "danni di lupi: Criteri per l'abbattimento". Però secondo il rapporto in nostro possesso, il capitolo 4.4 verrà tolto dal concetto.</p> <p>Con questo nuovo articolo 9bis, cpv. 6 il permesso di abbattimento dovrebbe essere ancorato nel regolamento sulla caccia. <b>Questa frase deve tuttavia essere cancellata.</b> I danni al bestiame non avvengono solo durante l'estivazione, ma durante tutto l'anno, nelle zone di pianura, nelle valli, nelle Prealpi e nelle zone di montagna.</p> <p>Il permesso di abbattimento non deve essere limitato, ma deve essere applicabile durata tutto il tempo del potenziale pericolo.</p>	<p><b>Cancellare</b></p> <p>6 L'autorizzazione di abbattimento deve servire a prevenire altri danni ad animali da reddito. E' valida fino a quando il pericolo di ulteriori attacchi e danni è presente.</p> <p><del>La sua validità deve essere limitata al massimo a 60 giorni e a un perimetro di abbattimento adeguato. Quest'ultimo corrisponde al perimetro dell'alpeggio, se al suo interno non può essere adottata alcuna misura di protezione esigibile.</del></p>
10 <sup>bis</sup> lett. f	<p>Il nuovo concetto lince non é ancora stato elaborato. Le precise richieste della consultazione sul concetto lince del 2014 devono essere considerate e rispettate. Quindi non vediamo cosa c'entrano qua e ora i concetti sugli orsi e linci.</p>	<p><b>Cancellare e aggiungere</b></p> <p><del>L'UFAM crea i concetti per le specie nell'articolo 10, cpv. 1. Questi contengono in particolare questi principi: f spaventare, catturare o, per quanto non già regolato nell'articolo 4bis e 9bis, in particolare la rilevanza del danno e dei rischi, il perimetro per le misure, nonché la consultazione preventiva dell'UFAM per eventuali misure contro singoli individui di orsi e linci;</del></p> <p>Nel concetto lince tra i diversi criteri deve essere definita anche una densità massima di 1,5 capi ogni 100 km<sup>2</sup> (senza considerare acqua e centri abitativi).</p>

Vi chiediamo di considerare i nostri commenti e le puntuali osservazioni e, in anticipo, vi ringraziamo per l'attenzione che sicuramente darete alla nostra presa di posizione.

Con Montanari saluti,  
per MontagnaViva

Arch. Germano Mattei, coordinatore del Movimento / Caveragno, 15 marzo 2015

